

**Bruxelles, 3 giugno 2025
(OR. en)**

9707/25

**AVIATION 71
DELECT 70**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 maggio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 3287 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.5.2025 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale e che rettifica tale regolamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 3287 final.

All.: C(2025) 3287 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.5.2025
C(2025) 3287 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.5.2025

**che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'aggiornamento dei
riferimenti ai requisiti di protezione ambientale e che rettifica tale regolamento**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il 20 marzo 2023, nel corso della quinta riunione della sua 228^a sessione, il Consiglio dell'ICAO ha adottato gli emendamenti 14, 11 e 2 riguardanti rispettivamente il volume I sul rumore prodotto dagli aeromobili, il volume II sulle emissioni dei motori degli aeromobili e il volume III sulle emissioni di CO₂ dei velivoli, dell'annesso 16 della convenzione di Chicago. Gli emendamenti si basano sulle raccomandazioni concordate in occasione della 12^a riunione formale del comitato dell'ICAO per la protezione dell'ambiente nel settore dell'aviazione (CAEP/12) e costituiscono il risultato dei lavori svolti nei tre anni precedenti tale riunione sulla base del programma di lavoro CAEP/12. Gli emendamenti sono divenuti applicabili il 1° gennaio 2024.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139¹, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, al fine di aggiornarli alla luce delle successive modifiche di dette disposizioni che entrino in vigore dopo il 4 luglio 2018 e che divengano applicabili in tutti gli Stati membri, nella misura in cui detti adattamenti non comportino un ampliamento dell'ambito di applicazione di tale regolamento. La Commissione ha modificato tali riferimenti mediante il regolamento delegato 2025/870 del 28 febbraio 2025.

L'obiettivo specifico del presente regolamento delegato è contribuire a un livello elevato e uniforme di protezione ambientale recependo nel regolamento (UE) n. 748/2012² i requisiti di protezione ambientale applicabili conformemente al regolamento (UE) 2018/1139.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il progetto di atto delegato si basa sul parere n. 02/2024 dell'AESA, i cui contenuti sono stati sottoposti a consultazione pubblica mediante l'avviso di proposta di modifica (NPA) 2023-09 "Implementation of the latest CAEP amendments to ICAO Annex 16 Volumes I, II and III (RMT.0514)" pubblicato dall'AESA il 15 novembre 2023. Sono pervenute 21 osservazioni dalle parti interessate, tra cui rappresentanti dell'industria e autorità aeronautiche nazionali. L'AESA ha esaminato le osservazioni ricevute in merito all'NPA e vi ha replicato nel documento di risposta (CRD) 2023-09.

In conformità dell'articolo 128, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

¹ Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ([GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1](#)).

² Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ([GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1](#)).

Gli Stati membri sono stati formalmente consultati e hanno espresso parere positivo nel corso della riunione del gruppo di esperti della Commissione in materia di sicurezza aerea, tenutasi il 16 ottobre 2024.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

In conformità dell'articolo 128 del regolamento (UE) 2018/1139, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscono norme dettagliate per quanto riguarda le condizioni di rilascio dei certificati di omologazione e le relative modifiche da parte dell'Agenzia, come previsto all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.5.2025

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale e che rettifica tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio³, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 febbraio 2025 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2025/870⁴ che aggiorna i riferimenti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1139 ai requisiti di protezione ambientale dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 ("convenzione di Chicago"). Gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati devono soddisfare tali requisiti di protezione ambientale.
- (2) Le disposizioni vigenti in materia di protezione ambientale di cui al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione⁵ dovrebbero essere aggiornate ai fini di un'attuazione coerente dei requisiti di protezione ambientale applicabili.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.
- (4) Nel regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione⁶ è stato inavvertitamente omissso il titolo dell'allegato Ib del regolamento (UE) n. 748/2012. È pertanto opportuno inserire il titolo dell'allegato Ib.

³ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, [ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2025/870 della Commissione, del 28 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago ([GU L, 2025/870, 5.5.2025](http://data.europa.eu/eli/reg/2025/870/oj)).

⁵ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj>).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione, del 2 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati

- (5) I regolamenti delegati (UE) 2022/1358, (UE) 2023/1028⁷ e (UE) 2024/1108⁸ della Commissione hanno successivamente modificato l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012 e inavvertitamente introdotto riferimenti incoerenti e ridondanze. È pertanto opportuno rettificare l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012.
- (6) Alcune disposizioni del presente regolamento modificano e rettificano disposizioni del regolamento (UE) n. 748/2012 modificate dal regolamento delegato (UE) 2024/1108, che divengono applicabili il 1° maggio 2025. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 02/2024 emesso dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

- (1) il titolo è sostituito dal seguente:
- "Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione)";
- (2) all'articolo 1, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- "Il presente regolamento, in conformità degli articoli 19, 58 e 62 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio*, stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale o la dichiarazione di conformità dei prodotti, delle parti, delle pertinenze, delle unità di controllo e monitoraggio e dei componenti delle unità di controllo e monitoraggio, specificando:

* Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e

per l'aviazione sportiva e da diporto (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 7, [ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1358/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1358/oj)).

⁷ Regolamento delegato (UE) 2023/1028 della Commissione, del 20 marzo 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda la definizione di aeromobile complesso a motore e rettifica tale regolamento ([GU L 139 del 26.5.2023, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1028/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1028/oj)).

⁸ Regolamento delegato (UE) 2024/1108 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'aeronavigabilità iniziale dei sistemi aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione e il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda i sistemi aeromobili senza equipaggio e gli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L, 2024/1108, 23.5.2024, [ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1108/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1108/oj)).

del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj>).";

(3) l'articolo 9 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Un'impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I (parte 21). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per la fabbricazione di parti, pertinenze o componenti di unità di controllo e monitoraggio che possono essere installate in un prodotto omologato o in un'unità di controllo e monitoraggio, conformemente all'allegato I (parte 21), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA).";

(b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'impresa la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che è responsabile della fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e delle relative parti può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all'allegato Ib (parte 21 Light). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per la fabbricazione di parti che possono essere installate in un prodotto omologato o in un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto, conformemente all'allegato Ib (parte 21 Light), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA).";

(c) il paragrafo 8 è soppresso;

(4) l'allegato I (parte 21) è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così rettificato:

(1) l'allegato I (parte 21) è rettificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

(2) nell'allegato Ib (parte 21 Light), prima dell'indice è inserito il titolo seguente:

"ALLEGATO Ib

PARTE 21 Light

Certificazione e dichiarazione di conformità del progetto di aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio destinati principalmente all'aviazione sportiva e da diporto e dei relativi prodotti e parti, e dichiarazione di idoneità delle imprese alla progettazione e alla produzione".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.5.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN